

PARTE PRIMA

L E G G I - R E G O L A M E N T I
D E C R E T I - A T T I D E L L A R E G I O N E

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 maggio 2009, n. 12.

Disciplina per l'attività professionale di acconciatore.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), detta la disciplina per l'attività professionale di acconciatore. In particolare definisce l'esercizio delle funzioni amministrative, le modalità per la definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di formazione professionale nonché le modalità per il rilascio del titolo di abilitazione professionale.

2. La presente legge, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale, urbano e del territorio regionale, è volta a garantire le condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore e la tutela dei consumatori.

Art. 2

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore, in qualunque forma ed a qualsiasi titolo esercitata, è subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6 e alla presentazione della dichiarazione di inizio attività al comune competente per territorio, previo possesso del nulla osta igienico-sanitario relativo ai locali in cui viene esercitata l'attività.

2. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività anche le attività di acconciatore svolte presso strutture ricettive, centri commerciali, palestre, discoteche, luoghi di cura, di riabilitazione, di detenzione nonché nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente in regola con le disposizioni di cui alla presente legge, a condizione che

i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, di igiene, sanità e sicurezza, con specifico riguardo alla dotazione di ingressi e servizi igienici separati da quelli utilizzati per la civile abitazione.

4. L'attività di acconciatore può essere svolta presso il domicilio del cliente nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge e dalla normativa vigente in materia.

5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

6. È ammesso lo svolgimento di attività a fini didattici o di dimostrazione.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri generali di cui all'Accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR e alle disposizioni regionali vigenti in materia di formazione professionale, standard professionali e formativi, modalità di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce con proprio atto:

a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi, le modalità di svolgimento degli esami, nonché gli standard di preparazione tecnico-culturale, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

b) la programmazione dell'offerta formativa pubblica, sulla base delle esigenze del settore;

c) le modalità di accertamento delle competenze pregresse maturate con la frequenza di attività formative ed esperienze lavorative in imprese di acconciatura;

d) le modalità di rilascio dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 6, inclusa l'organizzazione dell'esame finale per il conseguimento della stessa;

e) le modalità di accertamento delle maturate esperienze lavorative qualificate di cui all'articolo 6, comma 6 della l. 174/2005.

2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1 dispone l'autorizzazione e il riconoscimento dei corsi di formazione non ricompresi nella programmazione pubblica regionale, inclusa la definizione delle eventuali prescrizioni di messa in conformità, ai fini dell'ammissione dei partecipanti all'esame di abilitazione professionale.

Art. 4

(Funzioni delle province)

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia, nell'ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa vigente;

b) gestiscono le iniziative pubbliche di formazione professionale riguardanti le attività di acconciatore, nel rispetto di quanto previsto nell'atto amministrativo di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Funzioni dei comuni)

1. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'eser-

cizio delle attività previste dalla presente legge, fatte salve le competenze della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio in materia di igiene, sanità e sicurezza degli operatori.

2. I comuni disciplinano in particolare:

a) le superfici minime ed i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di acconciatore;

b) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi;

c) l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali, degli orari di apertura e dei turni di chiusura;

d) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA);

e) le modalità di svolgimento dell'attività presso il domicilio del cliente.

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relativamente all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Art. 6

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione si consegue a seguito del superamento di un esame tecnico-pratico finale, successivo allo svolgimento delle attività formative conformi agli standard regionali e dell'eventuale periodo di inserimento presso un'impresa di acconciatura, così come disposto dall'articolo 3 della l. 174/2005.

2. La frequenza di attività formative può essere oggetto di riconoscimento di crediti formativi, in applicazione alla normativa regionale in materia.

3. L'esame finale, rivolto, in conformità agli standard di certificazione definiti dalla Regione, alla verifica del possesso delle competenze di cui allo standard professionale nazionale, definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è svolto da una Commissione nominata secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

4. La Regione dispone il riconoscimento dell'abilitazione professionale di acconciatore acquisita in altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

(Trasferimento della titolarità)

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, la relativa comunicazione al comune competente indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione professionale.

2. La cessazione dell'attività di acconciatore è soggetta alla comunicazione al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione della stessa.

Art. 8

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque svolge trattamenti o servizi di accon-

ciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità, previste dalla presente legge, è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria di seguito indicata:

a) per l'esercizio dell'attività senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore: da euro 2.000,00 ad euro 5.000,00;

b) per l'esercizio dell'attività senza la presentazione della DIA: da euro 3.000,00 ad euro 5.000,00;

c) per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda: da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00;

d) per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 300,00 ad euro 1.000,00;

e) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 100,00 ad euro 500,00.

2. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

Art. 9

(Norme finali e transitorie)

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data di entrata in vigore della presente legge possono ottenere l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività di acconciatore con le modalità indicate dall'articolo 6, comma 5 della l. 174/2005.

2. I regolamenti comunali in materia continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

3. Le attività formative, finalizzate al conseguimento della qualifica di acconciatore, in corso di realizzazione nel territorio regionale o programmate dalla Regione Umbria e dalle Province di Perugia e Terni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono parificate a quelle previste dal comma 1, lettera a) dell'articolo 3 della l. 174/2005.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 20 maggio 2009

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Giovannetti, deliberazione 14 luglio 2008, n. 861, atto consiliare n. 1310 (VIII Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" il 17 luglio 2008;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 4 maggio 2009, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Gilioni (Atto n. 1310/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 12 maggio 2009, deliberazione n. 306.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Affari istituzionali e Segreteria della Giunta regionale – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

— La legge 17 agosto 2005, n. 174, recante "Disciplina dell'attività di acconciatore", è pubblicata nella *G.U.* 2 settembre 2005, n. 204.

Note all'art. 3, comma 1:

— L'accordo 29 marzo 2007, n. 65/CSR, recante "Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174. Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (REP. ATTI N. 65/CSR)", è pubblicato nella *G.U.* 13 aprile 2007, n. 86.

— Si riporta il testo dall'art. 6, commi 5 e 6 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (si veda la nota all'art. 1, comma 1):

«6.

Norme transitorie.

Omissis.

5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

Omissis.».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Si riporta il testo dall'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174 (si veda la nota all'art. 1, comma 1):

«3.

Abilitazione professionale.

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.».

Nota all'art. 8, comma 2:

— La legge regionale 30 maggio 1983, n. 15, recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati", è pubblicata nel *B.U.R.* 2 giugno 1983, n. 36.

Note all'art. 9, commi 1 e 3:

— Per il testo dell'art. 6, comma 5 della legge 17 agosto 2005, n. 174, si vedano le note all'art. 3, comma 1.

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge 17 agosto 2005, n. 174, si veda la nota all'art. 6, comma 1.

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 20 maggio 2009, n. 4.

Disciplina di attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni).

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni), disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni;
- b) i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni;
- c) i criteri per garantire la gradualità nell'erogazione delle prestazioni per la fase di progressivo raggiungimento dei livelli essenziali.

Art. 2

(Soggetti destinatari delle prestazioni)

1. Le prestazioni finanziate con il Fondo regionale per la non autosufficienza, di seguito denominato Fondo regionale, sono rivolte a persone non autosufficienti secondo la definizione di cui all'articolo 3 della l.r. 9/2008, aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 3

(Prestazioni finanziate con il Fondo regionale)

1. Le risorse del Fondo, di cui all'articolo 19 della l.r. 9/2008, sono destinate all'erogazione delle prestazioni previste dal Piano di assistenza personalizzato (PAP) di cui all'art. 4 nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) interventi a carattere domiciliare;
- b) interventi a carattere semiresidenziale;
- c) interventi a carattere residenziale;
- d) interventi volti a facilitare la vita indipendente del soggetto non autosufficiente tramite dotazione di ausili, attrezzature e presidi non finanziati da altre leggi nazionali o regionali;
- e) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative dei disabili in età evolutiva.

Art. 4

(Criteri e modalità per l'accesso alle prestazioni)

1. L'universalità dell'accesso alle prestazioni è ga-

rantita dalla rete dei servizi territoriali sociali e sanitari, uffici della cittadinanza e centri di salute che assicurano l'immediata presa in carico della persona non autosufficiente e, dopo una prima lettura del bisogno, l'avvio delle procedure valutative che devono concludersi con la elaborazione del progetto individuale di cui all'articolo 5 della l.r. 9/2008 e la sottoscrizione del Patto per la cura e il benessere di cui all'articolo 8 della medesima legge, entro e non oltre sessanta giorni dalla presa in carico della persona.

2. L'accesso alle prestazioni, le indicazioni quantitative e temporali delle stesse e l'allocatione delle risorse professionali, strumentali, tecniche ed economiche necessarie, nonché gli obiettivi e gli esiti attesi in termini di miglioramento delle condizioni di salute della persona non autosufficiente costituiscono il programma assistenziale personalizzato (PAP) di cui all'articolo 7 della l.r. 9/2008, all'interno del progetto individuale di cui al comma 1.

3. L'accertamento della condizione di non autosufficienza e del relativo livello di gravità è effettuato dalle unità multidisciplinari di valutazione di cui all'articolo 6 della l.r. 9/2008. Per i disabili adulti e minori le unità multidisciplinari di valutazione tengono conto dello stato di salute organico-funzionale, delle condizioni cognitivo-comportamentali e della situazione socio-ambientale e familiare, secondo gli strumenti di valutazione multidisciplinare e le scale di valutazione definiti con atto della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 9/2008.

4. L'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3, comma 1 al soggetto interessato alle prestazioni è effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- a) la gravità clinica;
- b) la bassa redditualità dell'assistito;
- c) l'alta fragilità sociale.

Art. 5

(Criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni)

1. La compartecipazione alla copertura del costo degli interventi sociali da parte del soggetto destinatario delle prestazioni, secondo livelli differenziati di situazione economica, è effettuato tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il concorso alla copertura del costo della quota sociale delle prestazioni, di cui all'art. 3, è dovuto dai soggetti di cui al comma 1.

3. Le modalità di calcolo dell'ISEE per la compartecipazione alla copertura del costo della prestazione avviene tenendo conto:

- a) della situazione economica del destinatario della prestazione;
- b) della situazione patrimoniale del destinatario della prestazione.

4. La compartecipazione, da parte del soggetto non autosufficiente, al costo delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento, è riferita alla condizione economica del solo richiedente, valutando, per la quota di reddito calcolata nell'ISEE, il reddito disponibile.